

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti alla gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 927 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni ad esso correlate.
3. Le attività amministrative inerenti alla gestione dei beni ed oggetti rinvenuti sono di competenza del personale in forza al Servizio Economato, cui spetta il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Grottammare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Art.2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - Agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
 - Alle cose mobili quali biciclette, ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - ai veicoli a motore con targa o soggetti a registrazione che ne consenta di identificare il proprietario, i quali trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
 - agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
 - ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

Art.3 – Consegna degli oggetti da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

1. Per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio si intendono:
 - agenti della Polizia Locale;
 - agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - dipendenti di enti Pubblici per i reperimenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio;
 - custodi, gestori e altro personale di pubblici uffici ed impianti, di musei, mostre ed altre sedi o manifestazioni per gli oggetti ivi smarriti;
 - conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato al suo interno;
 - operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, durante l'espletamento del servizio.
2. Quando il rinvenimento e la consegna di beni o oggetti smarriti e incustoditi sono effettuati dai soggetti elencati al precedente comma 1 del presente articolo, l'ufficio comunale competente trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, previa verifica degli oggetti trasmessi e con contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
3. Tali soggetti non hanno alcun titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore, in quanto il ritrovamento e la consegna sono avvenuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art.4 – Consegna degli oggetti da parte dei privati

1. Quando il servizio comunale incaricato riceve in consegna gli oggetti ritrovati dai cittadini, provvede, al momento della consegna stessa, all'apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto.

2. Successivamente procede alla redazione di apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dell'oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore. Il verbale è redatto in duplice copia, di cui un esemplare da consegnare al ritrovatore ed un esemplare da conservare agli atti d'ufficio.
3. I verbali delle operazioni di consegna sono numerati progressivamente e trascritti su apposito registro informatico sul quale saranno trascritte anche tutte le operazioni successive relative all'oggetto ritrovato.

Art.5 – Pubblicità del ritrovamento

1. Secondo quanto previsto dall'art.928 del Codice Civile, la consegna dell'oggetto ritrovato verrà resa nota mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta.
2. Oltre a tali forme di pubblicità, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati.

Art.6 – Gestione dei documenti ritrovati

1. Qualora vengano ritrovati documenti di identificazione personale o documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Grottammare quali:
 - Carte d'identità;
 - Patenti di guida;
 - Libretti di circolazione;
 - Tessere sanitarie;
 - Passaporti;
 - Tessere di identificazione rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti;
 - Abbonamenti ai trasporti pubblici;
 - Tessere bancomat;
 - Libretti di risparmio;l'ufficio preposto alla consegna ed alla custodia si attiva tempestivamente, con ogni mezzo ritenuto opportuno, per restituire il documento al titolare.
3. Nel caso in cui fosse impossibile rintracciare l'intestatario, i documenti quali blocchi di assegni c/c, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili verranno inviati alla banca o ente emittente. Stessa prassi verrà eseguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti.
4. Nel caso di ritrovamento di documenti appartenenti a cittadini residenti in altri Comuni, i documenti ritrovati vengono inviati al Comune di residenza dell'intestatario.
5. Qualora i documenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'ufficio comunale incaricato provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente ufficio. Tali beni possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta e saranno consegnati esclusivamente previa identificazione del soggetto richiedente da parte del personale comunale autorizzato.
6. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rispettive Ambasciate o Consolati nelle sedi italiane.

Art.7 – Custodia degli oggetti consegnati

1. Gli oggetti consegnati al servizio Economato, ad esclusione dei documenti di cui al precedente art.6, rimangono custoditi per un anno a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento.
2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.
3. Qualora l'oggetto rinvenuto sia deperibile, il servizio Economato provvede all'immediata destinazione secondo quanto previsto dal successivo art.10 per i beni divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
4. La custodia non comporta da parte dell'Amministrazione Comunale alcun obbligo di manutenzione e/o riparazione di quanto depositato.

5. Qualora il servizio di custodia comporti un costo per l'Amministrazione Comunale, all'atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene, potrà essere richiesto il rimborso della spesa. Tale rimborso eventuale sarà a carico di coloro che ritireranno l'oggetto.

Art.8 – Restituzione degli oggetti smarriti al proprietario

1. Il Servizio Economato deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario, possessore o detentore. È ammesso il ritiro da parte di un incaricato, purché munito di apposita delega corredata di documento di riconoscimento proprio e del delegante.
2. La dimostrazione della proprietà potrà avvenire mediante presentazione di denuncia di smarrimento o furto resa a suo tempo alle competenti Autorità di pubblica Sicurezza oppure, in assenza di tale documento o in caso di insufficiente descrizione contenuta nello stesso, mediante descrizione particolareggiata dell'oggetto e delle circostanze della perdita dello stesso da parte di chi si dichiara il titolare.
3. Il Servizio Economato non è tenuto a fornire alcuna informazione o notizia sugli oggetti depositati.
4. Il pubblico non è autorizzato ad accedere ai locali adibiti a deposito degli oggetti rinvenuti.
5. Gli oggetti custoditi non possono essere mostrati, fatta eccezione, a discrezione dell'ufficio competente, per gli oggetti usati e privi di valore commerciale che potrebbero avere valore unicamente per il legittimo proprietario, quali occhiali da vista, chiavi, indumenti e scarpe, medicinali, diari, fotografie, giocattoli ed accessori per bambini.
6. L'ufficio redige un verbale di consegna sul quale provvede ad annotare le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identità del soggetto cui viene consegnato il bene e provvede ad informare l'interessato di dare notizia del ritrovamento alle competenti Autorità presso le quali era stata presentata eventuale denuncia di furto o smarrimento. Il verbale viene sottoscritto in calce dal soggetto che provvede al ritiro.
7. Ai sensi dell'art.930 del C.C. al ritrovatore spetta, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma eccede €5,16 il premio sarà pari ad un ventesimo della parte eccedente. Sarà responsabilità del proprietario provvedere alla corresponsione al ritrovatore delle somme previste dalla legge a titolo di premio.

Art.9 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione in Albo Pretorio senza che sia stata presentata richiesta di restituzione dell'oggetto rinvenuto da parte del proprietario, il ritrovatore può esercitare il suo diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore avverrà mediante redazione di apposito verbale sul quale saranno annotate le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identità della persona cui viene consegnato il bene.

Art.10 – Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Decorso i termini previsti dal presente Regolamento senza che il proprietario o il ritrovatore reclamino l'oggetto, questo diviene proprietà dell'Amministrazione Comunale, che potrà, a seconda della tipologia del bene:
 - Utilizzarlo per fini istituzionali;
 - Cederlo ad associazioni di beneficenza che dimostrino il loro interesse;
 - Cederlo a scuole o enti di istruzione;
 - Alienarlo qualora si tratti di oggetto di valore rilevante, sulla base del valore stimato, con versamento dei proventi alla Tesoreria Comunale;
 - Distruggerlo o eliminarlo qualora sia oggetto privo di valore commerciale o utilità.

Art.11 – Oneri

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, dovranno pagare, ai sensi dell'art.929 del Codice Civile, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura di €5,00 a titolo di diritti di segreteria e spese istruttorie.

Art.12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'albo per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni previgente disciplina in materia.

NOTE

Si riporta, di seguito, il testo degli artt.927-928-929-930 del Codice Civile relativi alle cose smarrite.

Art.927 C.C. – Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art.928 C.C. – Pubblicazione del ritrovamento.

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art.929 C.C. – Acquisto di proprietà della cosa trovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art.930 C.C. – Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede €5,16 il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.”